

CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE
(Provincia di Vicenza)

Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 39 del
30/09/2013

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(T.A.R.E.S. = Tassa Rifiuti e Servizi)**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2. ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	3
ART. 3. COMPONENTI DEL TRIBUTO	3
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	4
ART. 4. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	4
ART. 5. SOGGETTI ATTIVO	4
ART. 6. SOGGETTI PASSIVI	5
ART. 7. ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI	5
ART. 8. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	7
TITOLO III - TARIFFE	7
ART. 9. COSTO DI GESTIONE	7
ART. 10. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	8
ART. 11. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	8
ART. 12. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	8
ART. 13 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	9
ART. 14. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	9
ART. 15. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	10
ART. 16. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	10
ART. 17. SCUOLE STATALI	11
ART. 18. TRIBUTO GIORNALIERO	11
ART. 19. TRIBUTO PROVINCIALE	12
TITOLO III - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	12
ART. 20. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	12
ART. 21. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	13
ART. 22. RIDUZIONI PER IL RECUPERO	14
ART. 23. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	15
ART. 24. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	15
TITOLO IV - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	15
ART. 25. PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE	15
ART. 26. ALIQUOTE	16
TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	16
ART. 27. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	16
ART. 28. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	17
ART. 29. POTERI DEL COMUNE	18
ART. 30. ACCERTAMENTO	18
ART. 31. SANZIONI	19
ART. 32. RISCOSSIONE	19
ART. 33. INTERSSI	18
ART. 34. RIMBORSI	19
ART. 35. IMPORTI MINIMI	19
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALE E TRANSITORIE	20
ART. 36. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	20
ART. 37. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	20
ART. 38. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	21
ALLEGATO A	21

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Istituzione del tributo

1. Nel Comune di MONTECCHIO MAGGIORE, è istituito, a decorrere dal 01.01.2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma1 del D.L. 06.12.2011 n. 201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili. La gestione dei rifiuti urbani, attività di pubblico interesse, svolte in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e dal regolamento comunale previsto dall'art. 198 del predetto decreto legislativo.

Art. 3. Componenti del Tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:

- a) componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento
- b) componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13 del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 23 del presente regolamento.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte operative* quali magazzini/depositi ecc. destinati allo svolgimento di una attività economica;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi ecc. ;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e ~~assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso~~ non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili o le aree scoperte assoggettabili al tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio

risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono da ritenersi non assoggettabili alla tariffa i seguenti locali e aree:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore al mt. 1,50 o interclusi;
- e) le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;

- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori purchè non siano utilizzate;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) locali di pertinenza dei fondi agricoli. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono di regola soggetti a tariffa i locali (es. bar, negozio ecc.) e l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a venti mq per colonna di erogazione.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Nella determinazione delle superfici tassabili delle utenze non domestiche relativamente alla componente legata alla produzione di rifiuti, non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori purchè nella dichiarazione, di cui all'art. 27-28 del presente regolamento, siano indicate le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e venga fornita idonea documentazione comprovante il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, non si terrà conto di quanto sopradetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione in rettificca.

Art. 8. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D.L. 201/11, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestarle dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 (T1A 1). La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato ⁷¹iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Marzo 1998, n. 138.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestarle.
3. Per i locali, la superficie calpestarle è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 9. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale.

7
A 10/11
Celle

Art. 10. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 11. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 12. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in bimestri, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino a tutto il mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno del bimestre successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 13. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una unità.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate o utilizzabili a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche viene estrapolato dall'Anagrafe Comunale alle date del 1/1 e del 1/7 dell'anno di competenza. Per le nuove utenze il numero di componenti del nucleo è quello alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Allo scopo di agevolare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, come prevede il punto 5 del D.P.R. 158/99, il Comune stabilisce che per i nuclei con 5 o più persone, i coefficienti sono gli stessi di quelli previsti per i nuclei familiari di 4 persone.

Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, o a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.